

COMUNE DI GUBBIO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ACCONTO 2024

AVVISO

Si rendono note ai cittadini le informazioni in merito al pagamento della rata di ACCONTO dell'IMU 2024.

SCADENZE DI PAGAMENTO E ALIQUOTE

SCADENZA	MISURA	ACCONTO	
		ALIQUOTE	
17/06/2024	Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sulla base delle aliquote IMU deliberate dal Comune di Gubbio per l'anno 2023 e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.	- Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)	0,6 %
		- Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado e da questi destinati ad abitazione principale	0,96 %
		- Aree edificabili	0,96 %
		- Fabbricati iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali C/1, C/3, C/4	1,01 %
		- Fabbricati iscritti o iscrivibili a nel gruppo catastale D, esclusi D/5 e D/10	1,01 %
		- Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale D/5	1,06 %
		- Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale B	1,06 %
		- Fabbricati iscritti o iscrivibili nel gruppo catastale A/10	1,06 %
		- Altri immobili	1,06 %
		- Strumentali agricoli	0,1 %

NOVITA' IMU 2024

La Legge di bilancio 2024, interviene con due norme di interpretazione autentica, in materia di esenzione IMU per gli **immobili posseduti e utilizzati dagli Enti non commerciali, ENC**.

E' stabilito particolarmente che in caso di immobili posseduti e utilizzati da Enti non commerciali:

- o gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato ad altro ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'art. 7, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 504/1992, con modalità non commerciali.
- o gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità."

Esenzioni dal pagamento IMU

Abitazione principale e relative pertinenze (una per categoria), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 , posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
Alloggi delle forze di polizia, vigili del fuoco e prefettura: l'art.1, comma 1, lettera c) del D.L. 133/2013 dispone l'esenzione per gli immobili (purché diversi da A1, A8 e A9) posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze;
Alloggi assegnati al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Immobili occupati abusivamente per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria o sia iniziata azione giudiziaria penale;
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI IMU 2024

Per l'anno 2024 sono previste le seguenti riduzioni per il versamento dell'IMU, **fissato al 17 Giugno 2024:**

IMU su immobili concessi in comodato gratuito (imposta determinata applicando l'aliquota dello 0,96%): la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50 % per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come abitazione principale. Ai fini del beneficio devono sussistere le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• Il contratto deve essere registrato;• Il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario;• Il comodante non deve possedere, oltre al fabbricato concesso in comodato, nessun altro immobile ad uso abitativo ad eccezione della sua abitazione principale anche in questo caso non classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
IMU su immobili ad uso abitativo locati a canone concordato: Per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota del 1,06%, è ridotta al 75%.
Per l'anno 2024 è ridotta al 50% l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

MODALITÀ DI VERSAMENTO ACCONTO 2024

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24, presso gli sportelli bancari o gli uffici postali, o utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale disponibile presso gli uffici postali.

Il codice Comune da indicare nel modello F24 per il Comune di Gubbio è **E256**.

Si informa, che l'imposta va versata **interamente al comune** per tutti gli immobili diversi da quelli classificati nella categoria catastale D, per i quali, l'articolo 1, comma 753, L. 160/2019, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta calcolata con aliquota dello 0,76 per cento, mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata in base alla maggiorazione deliberata.

Codici tributo da indicare nel modello F24, per le sole tipologie non interessate dall'esenzione del pagamento:

CODICE TRIBUTO	DESCRIZIONE
3912	IMU – Abitazione principale e pertinenze solo categorie A/1, A/8 e A/9 – COMUNE
3913	IMU – Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	IMU – Aree edificabili – COMUNE
3918	IMU – Altri fabbricati (esclusa categoria D) – COMUNE - codice da utilizzare anche per i fabbricati ex TASI
3925	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO (aliquota 0,76%)
3930	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE (aliquota 0,30% fabbricati D/5) – (aliquota 0,25% tutti gli altri fabbricati D)

I contribuenti, per l'effettuazione del calcolo relativo all'IMU/TASI e per la stampa del modello F24 per il pagamento, oltre al servizio garantito dall'ufficio tributi, potranno utilizzare il servizio CALCOLO IMU presente nel sito internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.gubbio.pg.it/> sulla home-page. Il Servizio Tributi è a disposizione dei cittadini per informazioni, chiarimenti, conteggi e compilazione dei modelli di pagamento F24, attraverso: la casella di posta elettronica: serviziotributi@comune.gubbio.pg.it alla quale è possibile inviare specifica richiesta; ai seguenti numeri telefonici: 075. 9237607 – 9237611.

Gubbio, lì 01 giugno 2024

Il Funzionario Responsabile del Servizio Tributi
Dott.ssa Lucia Cecili